ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il Disegno di Legge in materia di segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (C.D. Whistleblowing)

L'ART. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NELL'AMBITO DEI PRESÌDI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

Giovanni Maria Garegnani

Milano 5 ottobre 2017

OGGETTO DI QUESTO INTERVENTO

Art. 2.

(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* I modelli di cui alla lettera *a)* del comma 1 prevedono:

a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;

e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera *e)*, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del co-dice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei con-fronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

Criticità della proposta

I modelli di cui alla lettera *a)* del comma 1 prevedono …..

PERCHE' SI PROPONE DI INNESTARE LA NORMA NEL D.LGS. 231/2001?

NON SAREBBE STATO MEGLIO CREARE UNA NORMA AUTONOMA SUL FUNZIONAMENTO DEL WB, E RICHIAMARLA POI NEL D.LGS. 231 PER QUANTO DI COMPETENZA / NECESSARIO?

IL WB E' UNO STRUMENTO CHE E' FUNZIONALE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL D.LGS. 231/2001, MA NON SOLO!

… a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo …..

PROBLEMATICO L'OBBLIGO A CARICO DI SOGGETTI ESTRANEI …

PROBLEMATICO COMUNQUE L'OBBLIGO SENZA SANZIONI ….

Criticità della proposta

… di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto ….

CIRCOSTANZIATE …?

PERCHE' SOLO CONDOTTE RILEVANTI AI FINI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 E QUINDI DI ILLECITI COMMESSI A VANTAGGIO DELL'ENTE?

PERCHE', TRA GLI ILLECITI COMMESSI A VANTAGGIO DELL'ENTE, SOLO QUELLI RILEVANTI AI FINI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 (AD ESEMPIO RISULTEREBBERO ESCLUSE LE CONDOTTE DI TURBATIVA D'ASTA)?

… che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate,

RAGIONEVOLE CONVINZIONE BASATA SU ELEMENTI DI FATTO …. TORNA?

VERIFICATE … E QUELLE IN ITINERE?

Criticità della proposta

… o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte ….

QUESTA PARTE E' IN SOSTANZA L'UNICA CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE CONTENUTA NEL D.LGS. 231/2001 (LE NORME SUL WB DI CUI ALLA NORMA …. SI APPLICANO CON RIFERIMENTO AI FLUSSI INFORMATIVI … CON RIFERINEBTO ALLE VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE …)

canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante ….

E L'ODV? NON E' CITATO NEPPURE UNA VOLTA … CHI E' IL DESTINATARIO DEL FLUSSO? COME SI COORDINA LA NORMA CON IL TEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART. 6?